Comune di Saluzzo (Cuneo)

Estratto delibera inerente l'integrazione del regolamento edilizio con piano di manutenzione delle superfici di facciata del centro storico con valenza di piano del colore. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 20-12-2017

IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
D E L I B E R A

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di integrare il Regolamento Edilizio, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 124 del 22.12.2005 e successive modifiche con l'aggiunta:
- nell'indice, riportato alla pagina 7, della dizione:
PIANO DI MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI DI FACCIATA DEL CENTRO STORICO CON VALENZA DI PIANO DEL COLORE
- dell'ulteriore allegato, depositato agli atti dell'Ufficio Urbanistica del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio, denominato PIANO DI MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI DI FACCIATA DEL CENTRO STORICO CON VALENZA DI PIANO DEL COLORE composto dai fascicoli elencati in premessa, Documenti da n. 1 a n. 7 e Tavole da n. 1 a n. 28.

3. Di dare atto che:
- allo strumento integrativo del regolamento edilizio di cui al precedente punto, devono conformarsi:
▪ in modo integrale ai suoi contenuti, i progetti che verranno depositati allo Sportello Unico per L'edilizia, relativi a manutenzioni delle facciate ricadenti nell'area "campione" costituita da Via Gualtieri, Via del Seminario, Via Palazzo di Città, Via Rifreddo, Via S. Nicola, Via Adua, Via Macallè.
▪ a livello metodologico i progetti che verranno depositati allo Sportello Unico per l'edilizia, relativi a manutenzioni delle facciate ricadenti nella restante parte del Comparto di valorizzazione del patrimonio culturale e storico "A", e nelle "aree di tutela del patrimonio di impianto storico At",
- ai fini applicativi di cui sopra, l'attività di diagnostica e di indagine propedeutica alle operazioni di restauro delle facciate, deve essere eseguita da soggetti con idonea esperienza, da dimostrarsi nell'ambito della documentazione necessaria all'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, non necessariamente in possesso della qualifica di restauratore per gli edifici non soggetti alle tutele di cui alla parte II del D.Lgs 42/2004.

4. Di disporre che le modifiche apportate al Regolamento in conformità al disposto di cui all'art. 3 della Legge Regionale 08.09.1999, n. 19, assumeranno efficacia con la pubblicazione sul B.U.R. e verranno trasmesse, nelle forme e modalità richieste, alla Regione Piemonte.

Saluzzo, lì 01.02.2018

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO
Arch. Adriano ROSSI